

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – Sezione Disciplinare, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Andrea Merlino collegato da remoto, ha pronunciato nel corso della riunione del 26.01.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 1/2021-2022 DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: SALTELLI Gabriele e A.S.D. I.S.M. GRADISCA

Il deferimento. Con atto del 6 dicembre 2021, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare il sig. Gabriele SALTELLI e la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. SALTELLI Gabriele, Osservatore calcistico all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la ASD ISM Gradisca per la violazione dell'art. 4 CGS comma 1 *"I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"* in relazione all'art. 55 del Regolamento del Settore tecnico poiché, in occasione di un Torneo Regionale U 15 assisteva agli incontri disputati il 06/06/2021 e 13/06/2021 rispettivamente a Udine tra Udine United Rizzi Cormor e Ancona e a Cividale del Friuli tra il Forum Julii Calcio e Ancona, società operanti in ambito dilettantistico, si qualificava come Osservatore Calcistico esibendo la tessera di riconoscimento (n ROI19137 valida fino a Novembre 2021), e procedeva, negli spogliatoi in uso agli arbitri, a fotografare le distinte di gara delle squadre in campo;

2 - la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. SALTELLI Gabriele, Osservatore calcistico all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la stessa società.

All'udienza del 21.12.2021 le parti comparivano avanti al TFN – SD, che con propria decisione n. 0078/TFNSD-2021-2022 del 21-22.12.2021 dichiarava la propria incompetenza in favore di questo Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti a cura della Segreteria per l'ulteriore corso del procedimento.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto di abbreviazione dei termini del 23.12.2021 (*"dato atto che le parti hanno già beneficiato dei termini a difesa nella precedente fase avanti al TFN, e che vi è nel contempo necessità di celere trattazione anche alla luce dei termini complessivi di durata massima dei procedimenti (art. 54 C.G.S.)"*) veniva fissata l'udienza del 05.01.2022, in vista della quale la difesa del sig. SALTELLI depositava memoria e chiedeva un rinvio rappresentando un legittimo impedimento.

Nel corso della udienza del 05.01.2022 compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto, nonché l'avv. Paolo LAZZERI, presidente della ASD ISM Gradisca in rappresentanza di quest'ultima; con ordinanza collegiale resa all'esito della stessa udienza questo Tribunale disponeva la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, co. 5 lett. c) del CGS CONI, differendo la trattazione del procedimento alla successiva udienza del 26.01.2022.

Il dibattimento. All'udienza del 26.01.2022, dinanzi al TFT – SD sono comparsi per la Procura Federale il dott. Luca Ricatto, nonché il sig. Gabriele SALTELLI in persona, assistito dal proprio legale avv. Andrea Pellegrini, e altresì l'avv. Paolo LAZZERI, presidente della ASD ISM Gradisca.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati ha formulato le seguenti richieste:

- quanto al sig. SALTELLI Gabriele, mesi 6 (sei) di squalifica;
- quanto alla Società ASD ISM Gradisca, ha aderito alla richiesta di definizione ex art. 127 CGS, formulata dal Presidente della società deferita, nella misura di euro 266,67 finali (euro 400,00 sanzione base) di ammenda.

La difesa del sig. SALTELLI, richiamandosi anche alla memoria difensiva depositata (memoria 24.12.2021), ha concluso in via principale e subordinata come ivi indicato, previa rinuncia espressa alla eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini di convocazione.

Il sig. SALTELLI ha reso una dichiarazione ricordando la sua pregressa esperienza di arbitro e insistendo nelle conclusioni già rassegnate dal proprio legale.

La motivazione. Il deferimento merita accoglimento – quanto alla posizione del sig. SALTELLI – nei termini che seguono.

Dato atto della rinuncia alla eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini di convocazione, quanto alla ulteriore eccezione formulata nella memoria difensiva del 24.12.2021, riferita alla asserita violazione dell'art. 126 CGS (la Procura Federale non si è mai pronunciata in merito alla richiesta di applicazione di una sanzione ridotta, così come proposta dallo stesso sig. SALTELLI, da cui il conseguente asserito vizio dell'atto di deferimento), si evidenzia come non vi sia alcun obbligo per la Procura Federale di prendere posizione (ovvero formalizzare eventuali controproposte) sulla proposta di definizione del procedimento con sanzione concordata, né risulti alcuna norma che sanzioni in qualche modo l'anzidetta omissione; nel caso di specie, peraltro, la Procura ha dato espresso conto della valutazione nel merito delle memorie fatte pervenire dall'avv. Pellegrini per il sig. SALTELLI all'esito della notifica della comunicazione della chiusura delle indagini (memorie contenenti la richiesta di applicazione di una sanzione ridotta), rilevando espressamente come dette deduzioni *“non modificano l'impianto accusatorio e non possono costituire esimente dei fatti contestati”*.

Nel merito, avuto riguardo alla vicenda di cui trattasi, giova premettere alcune considerazioni relative all'evoluzione normativa che ha interessato la figura dell'Osservatore Calcistico:

- con Regolamento pubblicato in C.U. n. 245/A del 27.04.2015 è stata istituita – nel Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi – una apposita sezione dedicata agli Osservatori Calcistici, con riserva in capo alla FIGC della relativa attività di formazione e di abilitazione (per espressa previsione dell'art. 1, co. 4 del citato Regolamento – articolo oggi abrogato – l'Osservatore Calcistico era il soggetto chiamato a svolgere, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre);
- con provvedimenti regolamentari pubblicati in C.U. n. 23/A e n. 24/A del 19.07.2016, la figura dell'Osservatore Calcistico è stata espunta dal Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi ed è stata fatta confluire nel Regolamento del Settore Tecnico, alle disposizioni di cui all'art. 16 (Classificazione dei tecnici) e all'art. 32-bis (Osservatori Calcistici). Tale ultima disposizione ricalca, a livello definitorio, quella dell'art. 1, co. 4, del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi. In tale contesto normativo, la qualifica di Osservatore Calcistico può essere tuttavia conseguita esclusivamente dagli Allenatori, mentre la relativa attività di formazione e abilitazione rimane ancora riservata alla FIGC;
- le previsioni regolamentari sopra menzionate sono state oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Antitrust (provvedimento AGCM n. 27249 del 27.06.2018, confermato da TAR Lazio, sede di Roma, sez. I, 4.6.2019 n. 7177), che ha sanzionato la FIGC, censurando – in estrema sintesi – la disciplina ingiustificatamente restrittiva di una attività economica di mercato (appunto quella dell'Osservatore Calcistico) da reputarsi del tutto libera, avendo essa una connotazione sussidiaria ed ancillare rispetto a quello sportiva;

- in costanza di procedura dinanzi all'Autorità Antitrust, la FIGC ha, poi, modificato le disposizioni del Regolamento del Settore Tecnico concernenti gli Osservatori Calcistici (rif. C.U. n. 78/A del 17.10.2017, con cui è stata espunta la figura dell'Osservatore Calcistico dal novero dei "tecnici" ed abrogata la previsione dell'art. 32-bis; C.U. n. 45 del 21.05.2018, con cui sono state modificate, tra le altre, le previsioni degli artt. 55 e 56, ma mantenendo il potere in capo alla FIGC di attribuire qualifiche e di organizzare corsi per la relativa formazione; C.U. n. 69 del 13.06.2018, con cui le previsioni dei precedenti artt. 55 e 56 sono divenute le previsioni, rispettivamente, degli artt. 54 e 55). Nel contesto dell'art. 55, co. 1, è stata recepita la definizione di Osservatori Calcistici già specificata, al tempo, dall'art. 4, co. 1, del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e, poi, dall'abrogato art. 32-bis del Regolamento del Settore Tecnico;

- con nuovo Regolamento, pubblicato in C.U. n. 10/A del 26.11.2018, in considerazione della decisione adottata dall'AGCM è stato ulteriormente modificato, tra gli altri, l'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico, introducendo – al comma 4 – la possibilità per gli Osservatori Calcistici di superare i corsi di formazione anche presso soggetti esterni alla Federazione e di tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

Per quanto sopra, ne deriva che l'attività di Osservatore Calcistico è del tutto libera e la stessa, proprio in ragione di un tanto, può essere svolta – in assenza di tesseramento – anche in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica (e invero, per quanto rilevato dall'AGCM "*la nozione funzionale di impresa prescinde dalla dimensione puramente economica dell'attività svolta, richiedendo invece solamente che i beni o servizi interessati siano offerti, come nel caso di specie, sul mercato*"; cfr. punto 128 della richiamata decisione).

Nel caso in cui l'Osservatore Calcistico, viceversa, intenda tesserarsi per una società sportiva con l'anzidetta qualifica, l'attuale sistema normativo del Regolamento del Settore Tecnico consente tale possibilità anche a soggetti che hanno superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, ma solo in favore di una **società professionistica**. Tale è, si ritiene, la portata del combinato disposto dell'art. 55, co. 1 e co.4, del Regolamento del Settore Tecnico, alla luce dei provvedimenti emessi dall'AGCM e dal TAR Lazio nelle sopra richiamate rispettive decisioni.

Proprio per tale ragione il TFN, nel provvedimento dichiarativo della propria incompetenza, ha rilevato che il sig. SALTELLI non si sarebbe potuto tesserare per l'ASD ISM Gradisca quale Osservatore Calcistico, in quanto l'art. 55, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico "prevede tale figura solo nell'ambito delle società professionistiche".

Del resto, è del tutto logico e coerente che il Regolamento del Settore Tecnico non preveda, come rilevato dal TFN, un Albo o un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici, posto che tale attività – essendo, del tutto libera – non può trovare i suoi requisiti abilitanti e/o qualificanti in ambito federale; ciò che attualmente il Regolamento del Settore Tecnico prevede è una mera annotazione nella posizione anagrafica del singolo Tecnico, nel caso in cui il corso di formazione venga superato da un soggetto qualificabile come tale.

Un tanto premesso, e premesso altresì che, ai sensi dell'art. 62, co. 3, CGS i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da Parte della Procura Federale si devono svolgere sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, si rileva come – agli atti del presente procedimento – non vi sia prova alcuna che consenta di affermare che il sig. SALTELLI, tesserato per l'ASD ISM Gradisca all'epoca dei fatti, abbia svolto l'attività di Osservatore Calcistico in favore di quest'ultima.

Al riguardo il sig. SALTELLI, in sede di audizione, ha dichiarato che le fotografie delle distinte di gara gli sono servite per la costruzione di un data base personale e per la predisposizione di relazioni tecniche che non sono stato oggetto di condivisione con l'ASD ISM Gradisca; l'avv. Paolo Lazzeri, Presidente dell'ASD ISM Gradisca, per parte sua ha dichiarato che il sig. SALTELLI, da tesserato, ha svolto per brevissimo tempo le funzioni di Dirigente accompagnatore e non di

Osservatore Calcistico e che alla ASD non è stata consegnata alcuna fotografia delle distinte di gara.

In ipotesi, il tesseramento per una **ASD dilettantistica** al fine di svolgere, per conto di questa, l'attività di Osservatore Calcistico, avrebbe potuto essere contestato quale violazione dell'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico per come attualmente concepito; ciò però, vale a dire il fatto di avere posto in essere la condotta nella qualità di tesserato per ASD ISM Gradisca, non costituisce oggetto del presente deferimento, non essendo stato oggetto di rimprovero al deferito da parte della Procura Federale.

Rimane da considerare se, nei fatti oggetto di deferimento, si possa ravvisare la violazione di altre disposizioni dell'ordinamento federale, avuto segnatamente riguardo alla previsione generale di cui all'art. 4, co. 1, CGS.

Vero è che l'atto di deferimento ipotizza la violazione della norma predetta "in relazione" all'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico. E' altrettanto vero, tuttavia, che l'obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la sua qualificazione sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa (CFA n. 45 – 2019/2020; CFA n. 55 – 2019/2020).

Posto, quindi, che dal vigente CGS non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse (art. 125 CGS), non è dunque esclusa la possibilità per il TFT di considerare i fatti oggetto di deferimento anche alla luce di altre previsioni normative.

Nel caso di specie i fatti sono pacifici e incontestati: il sig. SALTELLI, al tempo tesserato quale Dirigente accompagnatore per l'ASD ISM Gradisca, in due occasioni (ossia in data 06.06.2021 e in data 13.06.2021) ha fatto ingresso negli spogliatoi in uso agli arbitri, procedendo a fotografare le distinte di gara delle squadre partecipanti ad un Torneo Regionale U15 al dichiarato fine di elaborare un proprio data base personale riportante i dati e le caratteristiche tecniche dei calciatori emergenti.

La circostanza per cui il sig. SALTELLI fosse tesserato per l'ASD ISM Gradisca al tempo degli accadimenti in contestazione lo rende assoggettabile alle sanzioni dell'ordinamento federale, in forza del disposto di cui all'art. 9, co. 1, CGS quand'anche non attualmente tesserato.

Per quanto previsto dal Codice CONI, richiamato dall'art. 3, co. 2, CGS, tutti i procedimenti di Giustizia Sportiva sono finalizzati ad assicurare il principio dell'effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, mentre gli organi di giustizia sportiva devono esercitare tutti i loro poteri onde garantire il rispetto di tale principio (art. 2, co. 1 e art. 9, co. 1 Codice CONI). In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, co. 4, CGS, in assenza di specifiche disposizioni, gli organi di giustizia sportiva sono chiamati ad adottare le loro decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

Posto quanto sopra, è da intendersi che, tra i principi generali del diritto rilevanti per l'ordinamento sportivo rientri pienamente il diritto alla protezione dei dati personali, in quanto finalizzato a garantire l'autodeterminazione decisionale ed il controllo sulla circolazione dei dati predetti, come diritto fondamentale, contro ogni indebita ingerenza altrui.

Detto diritto assume rilevanza, nel caso di specie, nella misura in cui i dati personali acquisiti si riferiscano, in assenza di legittimo consenso o, comunque, di una delle basi giuridiche previste dall'art. 6 del Reg. UE n. 679/2016, a soggetti tesserati, posto che è compito degli organi di giustizia sportiva, come detto, rendere effettiva la tutela dei diritti di questi ultimi.

In sede di memoria difensiva, il sig. SALTELLI ha rilevato che *"le distinte di gara non contengono alcun dato sensibile coperto dalla privacy, ma solo il nome e il cognome del giocatore, il numero di*

gioco e il numero di tesseramento FIGC"; in ragione di un tanto, per quanto asserito, il sig. SALTELLI non avrebbe appreso "alcun dato illecito".

L'assunto è smentito in punto di fatto giacché le distinte di gara – ivi comprese quelle relative ai due incontri scrutinati, presenti negli atti di indagine – contengono, in realtà, il numero di maglia dei calciatori, il nome ed il cognome degli stessi, la loro data di nascita ed il numero di tessera FIGC; se è vero, come rilevato dal sig. SALTELLI, che non si tratta di dati "sensibili" è pur vero che si tratta, comunque, di dati personali in grado di permettere l'identificazione diretta degli interessati, che, nel caso di specie, sono dei tesserati minorenni.

Tali dati personali, per espressa ammissione del sig. SALTELLI, sono oggetto di specifico trattamento da parte di quest'ultimo, in quanto raccolti ed organizzati al fine della strutturazione di un data base da utilizzare per l'attività di Osservatore Calcistico.

I dati di cui trattasi sono stati acquisiti in assenza di consenso (*recte*: del consenso del soggetto legittimato a prestarlo in nome e per conto dei singoli minori interessati) o di una delle basi giuridiche previste dalla legge; né ovviamente rileva, sul punto, la mancata opposizione dei direttori di gara all'effettuazione delle fotografie delle distinte contenenti i dati personali, posto che detta condotta permissiva non legittima – di per sé – la raccolta dei dati predetti.

Rappresenta, il sig. SALTELLI, che "la possibilità di visionare le liste di gara rientri nelle facoltà di un Osservatore Calcistico abilitato, altrimenti, ove non vi fosse nemmeno tale possibilità, il compito di Osservatore non potrebbe nemmeno essere svolto".

L'argomentazione non è condivisibile.

La qualifica di Osservatore Calcistico non è certo requisito idoneo, di per sé, a superare le previsioni normative in tema di trattamento di dati personali di minori, né si può ritenere che l'attività dell'Osservatore sia impedita dalla mancata presa visione delle distinte di gara, essendoci altri canali – legittimi – di informazione che consentono l'espletamento dell'attività predetta.

Vero è che il sig. SALTELLI non figura nella lista delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, co. 2-bis, NOIF, e la sua presenza all'interno del recinto stesso, e segnatamente negli spogliatoi in uso agli arbitri, non risultava consentita dalle disposizioni federali vigenti.

L'autorizzazione all'ingresso, per quelle che sono le risultanze agli atti, non è stata affatto concessa dai direttori di gara; in occasione dell'incontro del 06.06.2021 il sig. SALTELLI ha dichiarato di essersi recato direttamente nello spogliatoio dell'arbitro, mentre in occasione dell'incontro del 13.06.2021 lo stesso sig. SALTELLI ha evidenziato di essere stato accompagnato da un dirigente della società ospitante, in entrambi i casi evidentemente profittando di un atteggiamento lassista e permissivo, non certo però in grado di legittimare una oggettiva violazione delle NOIF anche da parte sua.

Per inciso si evidenzia come siano attualmente vigenti (rif. da ultimo direttiva AIA del 01.09.2021) ulteriori disposizioni di limitazione all'ingresso negli spogliatoi estese anche a soggetti altrimenti legittimati, che traggono il loro fondamento dalla prevenzione epidemica imponendo ad esempio che i colloqui con l'arbitro, anche da parte degli Osservatori Arbitrali, si svolgano in spazi aperti o comunque in ambienti chiusi, ma esterni al campo di gioco.

Il sig. SALTELLI, che in sede di udienza ha rievocato sue precedenti attività quale arbitro, era perciò evidentemente ben consapevole di stare commettendo una grave irregolarità – anche a prescindere dalle più recenti disposizioni di limitazione da COVID-19 testé richiamate – non essendo indicati gli Osservatori Calcistici nel novero dei soggetti di cui all'art. 66, co. 2-bis, NOIF.

In conclusione, avuto riguardo ai fatti riportati in sede di deferimento, il sig. SALTELLI ha violato la disposizione di cui all'art. 4, co. 1, CGS in quanto, quale tesserato, ha contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in un rapporto riferibile all'attività sportiva (avendo acquisito e trattato dati personali di tesserati minorenni – fotografandone i documenti che ne costituiscono la fonte – in assenza di basi giuridiche legittimanti), avendo altresì deliberatamente violato – e fatto altrui violare – la disposizione di cui all'art. 66, co. 2-bis, NOIF (essendosi introdotto per due volte nel

recinto di gioco benché non autorizzato né autorizzabile) ponendosi – anche tale profilo della complessiva condotta materiale oggetto di contestazione – in contrasto con i generali principi di cui all'art. 4, co. 1, CGS.

Le considerazioni di cui sopra non si pongono minimamente in violazione del diritto alla difesa, riconosciuto all'incolpato, riposando – esse – su fatti pacifici e certi nonché ammessi dallo stesso deferito, rispetto ai quali è stata finanche esercitata attività difensiva, pure con riguardo alle questioni inerenti alla *privacy* ed alla inautorizzata e reiterata introduzione nel recinto di gioco.

A fronte delle circostanze di fatto complessivamente considerate, e tenuto conto che i direttori di gara – pur evidenziando in referto l'azione del sig. SALTELLI rendendo anche specifici chiarimenti al Giudice Sportivo regionale, che ha poi segnalato il fatto alla Procura Federale – non hanno impedito che le distinte fossero fotografate, né i dirigenti delle Società responsabili degli impianti hanno impedito l'accesso del deferito al recinto di gioco, si ritiene equa e proporzionata, alla luce della previsione dell'art. 13, co. 1 lett. b) del CGS, la sanzione di mesi 5 (cinque) di squalifica.

Quanto alla posizione della ASD ISM Gradisca, la violazione consegue – così come contestata dalla Procura Federale – per responsabilità oggettiva, essendo risultato il sig. SALTELLI effettivamente tesserato per detta società all'epoca dei fatti (e in particolare dal 26.05.2021 al 16.06.2021) e non risultando che l'ASD abbia partecipato alla – o beneficiato della – attività posta in essere dal deferito; congrua risulta la sanzione in concreto determinata, per come oggetto di accordo ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. SALTELLI Gabriele, ritenuta sussistente la responsabilità in ordine agli addebiti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per la durata di mesi 5 (cinque);
- quanto alla Società ASD ISM GRADISCA dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,67 (duecentosessantasei/67) (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS